



Comune di Alberobello  
Città Metropolitana di Bari



United Nations  
Educational, Scientific  
Cultural Organization



I Trulli di Alberobello  
1996 - Iscritti sulla lista  
del Patrimonio Mondiale

**COPIA**

**DETERMINAZIONI AREA FINANZIARIA**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Numero 87 del 27-10-23

**N. REG. GENERALE 643**

**Oggetto:** Revoca ai sensi dell'art.21 quinquies, Legge n.241/90 della procedura indetta con determinazione 1248 del 19.12.2022 di interpello ASMEL per le assunzioni di personale di cui all'articolo 3 bis del d.l. n. 80/2021 profilo di istruttore amministrativo cat. C1;  
**Cig:**

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 27-10-2023

**Il Dirigente**

F.to **DOTT.SSA MARIA DI MUNNO**

Per copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Alberobello, li 27-10-2023

**Il Dirigente**

**Premesso che:**

- l'articolo 3 bis del D.L. n. 80/2021 convertito in Legge n. 113/2021 consente agli enti locali di «organizzare e gestire in forma aggregata, anche in assenza di un fabbisogno di personale, selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, per vari profili professionali e categorie, compresa la dirigenza»;
- con delibera di G.C. n. 25 del 31-03-2022 il Comune di Alberobello ha aderito all'Accordo sottoscritto dai Comuni di Carignano (TO), capofila, Comunità Montana del Tanagro-Alto Medio Sele (SA), Irsina (MT), Lucca Sicula (AG), Pianezze (VI) Sepino (CB) per la gestione associata della formazione di elenchi di idonei per le assunzioni di personale di cui all'articolo 3 bis del D.L. n. 80/2021;
- a seguito di tale Accordo si è incaricata ASMEL, Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali di svolgere le attività di supporto all'indizione e gestione delle procedure selettive per la formazione degli Elenchi di Idonei e delle attività consequenziali propedeutiche alle assunzioni da parte degli Enti aderenti;
- in data 12/04/2022 è stato pubblicato in G.U.R.I. IV Serie Speciale CONCORSI n. 29 l'Avviso inerente alla Selezione pubblica per la formazione di un elenco di idonei per l'assunzione a tempo indeterminato e determinato per diversi profili ai sensi dell'art.3-bis del DL n.80/2021, convertito in legge n.113/2021;

- ad esito delle prove selettive in data 8 agosto 2022 il RUP di ASMEL ha reso pubblico l'Elenco Idonei relativo al Profilo di cui in oggetto;
- in data 25 agosto 2022 tale provvedimento è stato approvato dal Comune di Carignano in qualità di Ente capofila del richiamato Accordo stipulato ai sensi dell'art.15 della legge n.241/90 ai fini dell'espletamento della procedura di cui all'articolo 3-bis del D.L. n.80/2021, convertito in legge n.113/2021;
- ai sensi del comma 3 dell'art.3-bis del D.L. n. 80/2021, convertito in legge n. 113/2021 l'Ente aderente può esperire la relativa procedura in assenza di una propria graduatoria valida;

**Dato atto che:**

- con delibera di giunta n. 148 del 06/12/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato aggiornato il programma triennale di fabbisogno del personale anno 2022 /2024, comprensiva della dotazione organica dell'ente;
- nel suddetto programma figura anche la copertura di n. 2 posti di istruttore amministrativo cat. C1;
- con determinazione R.G. n. 1248 del 19/12/22 è stato approvato il bando di interpello per la copertura di due posti di Istruttore Amministrativo - Categoria C, Posizione Economica C1;

**Preso atto che** Asmelab ha trasmesso l'elenco di n. 543 idonei che hanno risposto all'interpello entro i termini di scadenza stabiliti;

**Dato atto** che il numero delle candidature pervenute a seguito dell'interpello, superiore a 30, rende necessario per l'amministrazione di disporre una prova preselettiva, con conseguenti elevati costi a carico dell'amministrazione e necessita di tempi lunghi per la conclusione della procedura;

**Vista** la determinazione 262 del 25.05.2023 con cui è stata nominata la commissione di concorso, formata da funzionari interni all'ente per i quali non è consentita la corresponsione del compenso stabilito dagli artt. 13 e 14 legge 19 giugno 2019, n. 56, in deroga al principio di onnicomprensività del trattamento economico di cui all'art. 24, comma 3, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

**Considerato che** l'Autorità Nazionale Anticorruzione, nelle more dell'espletamento delle procedure, in data 04.07.2023 pubblicava sul proprio sito web la Deliberazione n.289 del 20.06.2023 mediante la quale accertava che:

- a) L'accordo del 26.01.2022 per la gestione associata della formazione di elenchi di idonei per l'assunzione di personale di cui all'art.3 bis del D.L. n.80/2021 si configura quale affidamento di appalto di servizi in favore di ASMEL, di valore superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, avvenuto in forma diretta e in violazione dei principi del Codice dei Contratti pubblici;
- b) il suddetto meccanismo si presterebbe a potenziali ed indeterminate future violazioni delle disposizioni del d.lgs n.50/2016, nonché dei principi di derivazione comunitaria di pubblicità, par condicio, e tutela della concorrenza.

- La suddetta Delibera, inoltre, veniva trasmessa da ANAC ai comuni sottoscrittori dell'accordo del 26.01.2022 e ad ASMEL.

- Successivamente in data 21.07.2023, l'ASMEL convocava la Conferenza degli Enti sottoscrittori durante la quale veniva modificato l'accordo sottoscritto in data 26.01.2022 anche sulla scorta del parere pro veritate reso dal Prof. Avv.Gennaro Terracciano al fine di rimuovere le irregolarità sollevate da ANAC.

Dato atto che, come peraltro affermato nel richiamato parere legale, la Deliberazione n.289/2023 di ANAC è stata espressa secondo il potere di cui all'art.213 del D.Lgs n.50/2016 e, conseguentemente, ha un valore meramente accertativo di una pratica irregolare, mediante la quale si raccomanda, con finalità collaborativa, future buone pratiche di adeguamento, con ciò non costituendo in alcun modo un'attività di controllo della legittimità degli atti. In altri termini l'atto in questione costituisce "una mera segnalazione di buone pratiche a carattere collaborativo" (Cit. Parere Prof. Avv. Gennaro Terracciano);

Dato atto che, l'accordo inizialmente sottoscritto in data 26.01.2023 è stato modificato dai Comuni sottoscrittori con stralcio dell'art.8 rubricato "ONERI" dello stesso il quale com'è noto prevedeva:

"... per il finanziamento delle attività svolte da ASMEL, si provvede oltre alla tassa concorso pari ad euro 10,33 a carico dei candidati, mediante il contributo onnicomprensivo, una tantum, del valore pari all'importo lordo della busta paga mensile che sarà dovuto dall'ente beneficiario solo in caso di assunzione, più precisamente:

a. in caso di assunzione a tempo indeterminato, è dovuto un importo pari al 100% della busta paga mensile per ciascuna unità assunta;

b. in caso di assunzione a tempo determinato, è dovuto un importo pari al 75% della busta paga mensile per ciascuna unità assunta.”

**Evidenziato** che tale disposizione è stata eliminata in quanto non ritenuta più eseguibile secondo quanto rilevato dall'ANAC poiché afferente a servizi onerosi da parte di ASMEL e cioè di carattere sinallagmatico che secondo quanto rappresentato dall'Autorità risulta in contrasto con i principi di concorrenza, trasparenza e par condicio recepiti dall'art.30 del Codice.

**Vista la** nota PEC prot 22082, con cui l'ASMEL evidenzia che le modifiche intervenute sull'accordo sottoscritto in data 26.01.2022, al quale il Comune di Alberobello ha aderito con Deliberazione G.C. n.25/2022, sono valide solo per gli interpelli **successivi** alla data del 21.07.2023 e pertanto è necessario procedere al pagamento di oneri connessi all'assunzione degli idonei risultati vincitori degli interpelli in corso;

**Considerato** che la predetta procedura concorsuale è allo stato iniziale e pertanto non risultano lese posizioni soggettive qualificate e tutelate;

**Visto** il PIAO 2023/2025 approvato con deliberazione di Giunta Comunale nr 151 del 16.10.2023 in cui sono previste diverse modalità di reclutamento del personale al fine di garantire tempi rapidi di assunzione, tenendo conto delle necessità urgenti di personale da assegnare ai diversi uffici;

**Vista** la deliberazione di Giunta Comunale 162 del 24.10.2023 che ha dato indirizzo al responsabile dell'Ufficio personale di verificare in ordine all'eventuale sussistenza dei presupposti per revocare ai sensi dell'art.21 quinquies, primo comma, della legge n.241/90 e successive modificazioni, la procedura indetta con determinazione 1248 del 19.12.2022;

**Richiamata** la legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e in particolare l'art. 21 quinquies rubricato “Revoca del provvedimento”;

**Dato atto che** il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale “la pubblica amministrazione è titolare dell'ampio potere discrezionale di far luogo alla revoca di un bando di concorso pubblico fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori. Fino a tale momento i meri partecipanti vantano all'uopo una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento. In circostanze siffatte il provvedimento può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità, laddove, stante la natura di atto amministrativo generale di un bando, ivi compreso il suo annullamento o la sua revoca, nemmeno si richiede la comunicazione di avvio del procedimento, come disposto dall'art. 13, primo comma, della L. n. 241 del 1990 (Cons. Stato, Sez.III, Sent. n. 4554/2011);

**Dato Atto che**, secondo quanto comunemente affermato dal Giudice amministrativo, in assenza di un atto conclusivo del procedimento concorsuale, la revoca del concorso pubblico può essere giustificata anche con sintetiche ragioni di ordine organizzativo che esplicitino l'interesse pubblico antagonista, a fronte dell'insorgenza di un significativo affidamento dei concorrenti, pur meritevole di tutela (Cons. Stato, Sez. VI, parere n. 4756/2002). Ed ancora “il provvedimento di revoca dev'essere “adeguatamente motivato” solo quando incide su posizioni precedentemente acquisite dal privato” (Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 282/2012 e Sez. I, Sent. n. 2932/2013);

**Considerato inoltre che**, secondo costante giurisprudenza, “in ipotesi di revoca del concorso al partecipante non spetta alcun risarcimento, né l'indennizzo di cui all'art. 21-quinquies della legge 241/1990 in quanto la norma sancisce l'obbligo dell'amministrazione di provvedere all'indennizzo dei soggetti direttamente interessati, quale ristoro dei pregiudizi provocati dalla revoca, con riguardo ai provvedimenti amministrativi ad efficacia durevole, tra i quali non rientra il bando di concorso” (Tar Puglia, sent. n. 1437/2016, cit.; Cons. Stato, sent. n. 2838/2013; Tar Lazio Roma, sent. n. 6024/2012; Tar Campania Napoli, sent. n. 1646/2012);

**Considerato che** nella fattispecie in esame la revoca della procedura di interpello si rende necessaria e inevitabile visto che l'elevato numero delle istanze ricevute non permetterebbe a questo ente di concludere l'iter procedurale in tempi brevi, oltre a dover corrispondere all'ASMEL gli oneri stabiliti dalla Convenzione inizialmente sottoscritta;

**Ravvisata** pertanto la sussistenza dei presupposti e degli elementi in fatto e in diritto comportanti la necessità di provvedere alla revoca ex art. 21-quinquies, della Legge n. 241/1990, della procedura di interpello a seguito di accordo con Asmel per la gestione associata della formazione di elenchi di idonei

per le assunzioni di personale di cui all'articolo 3 bis del d.l. n. 80/2021 – profilo di Istruttore Amministrativo cat. C1;

**Visti:**

- il D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.L. 25.06.2008, n.112 convertito con modificazioni nella Legge n. 133/2008;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- il provvedimento sindacale n. 18 del 29.09.2023 con il quale è stato attribuito l'incarico di Responsabile del settore Economico, Finanziario e Personale;
- la delibera di G.C. n. 25 del 31-03-2022 avente ad oggetto "Adesione all'accordo per la gestione associata della formazione di elenchi di idonei per le assunzioni di personale di cui all'articolo 3 bis del d.l. n. 80/2021";
- la delibera di G.C. n. 162 del 24.10.2023 avente ad oggetto "Interpello per l'assunzione di nr 2 unità di personale con il profilo di istruttore amministrativo cat. C1 attraverso elenco degli idonei di cui all'articolo 3 bis del d.l. n. 80/2021 ASMEL. Indirizzi";

Tutto quanto premesso, visto e considerato

**D E T E R M I N A**

**di revocare** ai sensi dell'art.21 quinquies, primo comma, della legge n.241/90 e successive modificazioni, la procedura indetta con determinazione 1248 del 19.12.2022 di interpello a seguito di accordo con Asmel per la gestione associata della formazione di elenchi di idonei per le assunzioni di personale di cui all'articolo 3 bis del d.l. n. 80/2021 – profilo di istruttore amministrativo cat. C1;

**di disimpegnare** la somma di Euro 4.489,23 impegnata inizialmente a favore dell'ASMEL, con determinazione 1248 del 29.12.2022, impegno 665/2022, capitolo 123/3;

**di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio, sul sito istituzionale dell'Ente e nella sezione Bandi e concorsi dell'Amministrazione trasparente del Comune di Alberobello come previsto dal D. L. n. 33/2013 ed in assolvimento degli obblighi di pubblicità legale ai sensi di quanto disposto dall'art. 32 della legge 69 del 18.06.2009;

**di trasmettere** il presente atto ad ASMEL, per tutti gli adempimenti conseguenti, ivi compresa la comunicazione a tutti gli idonei che hanno risposto all'interpello;

**di dare atto** che avverso il presente provvedimento può essere esperito ricorso giurisdizionale al Tar entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

**Il Dirigente**  
**F.to DOTT.SSA MARIA DI MUNNO**

<b>Variazione impegno del 27-10-2023</b> tipo Economia su F.P.V.	
<b>Su Impegno N. 665 del 19-12-2022</b> a Competenza approvato con Atto n. 1248 Provv.Dirig. del 19-12-2022 avente per oggetto AVVIO PROCEDURA DI INTERPELLO A SEGUITO DI ACCORDO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA FORMAZIONE DI ELENCHI DI IDONEI PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DI CUI ALLARTICOLO 3 BIS DEL D.L. N. 80/2021 - PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO Cat. C1 CIG	
5° livello 01.10-1.03.02.10.002 Esperti per commissioni, comitati e consigli	
Capitolo 123 / Articolo 3 SPESE PER ESPLETAMENTO DI CONCORSI PER ASSUNZIONE PERSONALE	
Causale	Revoca ai sensi dell'art.21 quinquies, Legge n.241/90 della procedura indetta con determinazione 1248 del 19.12.2022 di interpello ASMEL per le assunzioni di personale di cui all'articolo 3 bis del d.l. n. 80/2021 profilo di istruttore amministrativo
Importo 2023	Euro -4.489,23
Beneficiario	8832 omissis

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.